



Atto TOB2XB

Settore T Ambiente e Pianificazione Territ.le

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0030 Rifiuti e Cave

Ufficio TSUS Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione autodemolitori

N. Reg. Decr. 42/2019 Data 30/01/2019

N. Protocollo 5716/2019

Oggetto: Ditta ZANINI VEICOLI INDUSTRIALI E RICAMBI SRL.

- Treviso. Impianto di autodemolizione: rinnovo
autorizzazione all'esercizio.

D.Lgs. 209/2003 D.Lgs. 152/2006 L.R. 3/2000.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il D.D.P. n. 82/2005 del 01.02.2005 con il quale
alla ditta ZANINI VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L., via Postumia,
39/B, Treviso, è stato approvato il progetto di adeguamento
al D.Lgs. 209/03, nonché rilasciate le autorizzazioni allo
scarico delle proprie acque reflue e all'esercizio del
centro di raccolta per la messa in sicurezza, la
demolizione, il recupero dei materiali, la rottamazione dei
veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti,
sito in via Postumia, 39/B, Treviso, catastalmente
identificato al Fg. n. F/2, mappale n. 1331;

VISTO il D.D.P. n. 64 del 02/02/2009 con il quale la ditta



citata è stata autorizzata, fino al 31/01/2019,

all'esercizio dell'impianto di autodemolizione e

dell'annesso impianto di depurazione con relativo scarico

in acque superficiali;

VISTO il D.D.P. n. 275/2015 del 21/07/2015 con il quale la

ditta è stata autorizzata all'attività di ossitaglio;

VISTA la richiesta, prot. SUAP n. 0056455 del 15/05/2018,

assunta al prot. n. 40376 del 15/05/2018, di rinnovo

dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di

autodemolizione, con una diversa ripartizione dei

quantitativi di rifiuti non pericolosi e pericolosi

stoccabili per un totale di 90 tonnellate;

VISTA la nota n. 45530 del 30/05/2018 con cui questa

Amministrazione ha comunicato l'avvio del procedimento ai

sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90;

CONSIDERATO che la richiesta di rinnovo, tranne per i

quantitativi di rifiuti di cui sopra, non prevede alcuna

variazione rispetto a quanto già autorizzato con i

provvedimenti sopra richiamati;

VISTA la D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014 in materia di

garanzie finanziarie;

DATO ATTO che la ditta ha già prestato le seguenti garanzie

finanziarie:

a) polizza RC Inquinamento n. 60/82547918 del 2/4/2014

rilasciata da UNIPOL ASSICURAZIONI con massimale assicurato



Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00);

b) fideiussione assicurativa n. 340264121 del 14/04/2014

rilasciata da GENERALI ASSICURAZIONI con scadenza al

31/01/2019 e importo pari a Euro 24.800,00

(ventiquattromila ottocento/00);

RITENUTO, per quanto sopra, di chiedere alla ditta di

adeguare le garanzie finanziarie secondo le disposizioni

vigenti e di subordinare l'efficacia dell'autorizzazione

alla prestazione delle medesime;

VISTO l'art. 39, comma 1, delle Norme Tecniche di

Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, il quale

riconduce ad acque reflue soggette ad autorizzazione allo

scarico le acque meteoriche di dilavamento delle superfici

scoperte di qualsiasi estensione, facenti parte di impianti

di recupero rifiuti, ove vi sia la presenza di depositi di

rifiuti, materie prime e prodotti non protetti dall'azione

degli agenti atmosferici, lavorazioni e/o ogni altra

attività o circostanza, dalle quali può derivare il

rilascio di sostanze pericolose o pregiudizievoli per

l'ambiente;

VISTO, dello stesso articolo, il comma 3 che assoggetta le

acque di prima pioggia ad autorizzazione allo scarico nei

seguenti casi:

- superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli

autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie



di insediamenti di cui al comma 1, aventi una superficie complessiva superiore o uguale a 5.000 m² (lettera b);

- altre superfici scoperte scolanti, diverse da quelle indicate alla lettera b), delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, in cui il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente possa ritenersi esaurito con le acque di prima pioggia (lettera c);

RILEVATO che per l'area impermeabilizzata destinata all'attività di recupero rifiuti la ditta dispone di un sistema di raccolta, trattamento in continuo e scarico delle acque meteoriche ivi cadenti;

RITENUTO che la ditta debba trasmettere a questa Amministrazione una relazione tecnica di verifica funzionale dell'impianto di depurazione, attestante che lo stesso è in grado di trattare eventi meteorici con tempi di ritorno pari a 50 anni;

VISTA la relazione istruttoria del 31/12/2018 condotta dal competente ufficio dell'U.O. Gestione Rifiuti e Bonifiche;

VISTI la L. 549/93 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente", il D.M. 26.03.1996 e il D.M. 03.10.2001;

VISTO il D.Lgs. 209/2003 di attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

VISTI il D.Lgs. 152/2006, la L.R. 33/1985, il P.T.A./2009, la Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela



delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977, la Circolare Regionale n. 35 del 04.06.1986, il D.Lgs. 95/92 e la L.R. 3/2000;

VISTI il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e il Regolamento provinciale di organizzazione;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità, la correttezza dell'azione amministrativa e la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - La ditta ZANINI VEICOLI INDUSTRIALI E RICAMBI SRL (P.I: 03230200267) è autorizzata, fino al 31.01.2029, all'esercizio di un impianto per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli a motore e loro parti, all'attività di ossitaglio, nonché all'esercizio dell'annesso impianto di depurazione con relativo scarico in acque superficiali, sito in Via Postumia, 39/B, Treviso, catastalmente identificato al Fg. F/2, mappale n. 1331.

ART. 2 - L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate all'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, del progetto approvato con D.D.P. n. 82/2005 del 01.02.2005 e s.m.i. nonché secondo quanto riportato nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, composto dalle seguenti



sezioni:

a) SEZIONE A: Informazioni generali dell'impianto;

b) SEZIONE B: Gestione dei rifiuti;

c) SEZIONE C: Emissioni in atmosfera

d) SEZIONE D: Scarichi idrici.

ART. 3 - L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla trasmissione a questa Amministrazione e relativa accettazione delle garanzie finanziarie adeguate secondo quanto prescritto dall'ART. 4 del presente provvedimento. L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

ART. 4 - Entro trenta giorni dal ricevimento del presente provvedimento la ditta deve produrre:

- polizza R.C. Inquinamento con massimale assicurato di almeno Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e garantita per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione; nel caso di rateizzazione annuale, nel contratto deve essere previsto che, in assenza di disdetta comunicata dalle parti a mezzo raccomandata A.R. almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un'altra annualità e così successivamente; le parti si obbligano in caso di disdetta ed entro il termine per la stessa previsto, sopraindicato, ad inserire la



Provincia di Treviso quale codestinataria nella comunicazione di disdetta a mezzo raccomandata A.R. O P.E.C.;

- fideiussione assicurativa o bancaria con importo pari a Euro 36.000,00 (trentaseimila/00) a copertura dell'esercizio dell'attività di gestione di rifiuti svolta.

La fideiussione e il fideiussore devono avere i requisiti previsti dall'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721/2014.

L'importo deve essere immediatamente escutibile da questa Amministrazione su semplice richiesta scritta. La fideiussione deve essere redatta in conformità al contratto tipo di cui all'Allegato B alla D.G.R.V. n. 2721/2014.

ART. 5 - La ditta entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del presente provvedimento deve trasmettere a questa Amministrazione una relazione tecnica che verifichi la funzionalità dell'impianto di depurazione, attestando, inoltre, che lo stesso sia in grado di trattare eventi meteorici con tempi di ritorno pari a 50 anni.

ART. 6 - Ogni variazione impiantistica, fermi restando gli obblighi di legge, deve essere comunicata preventivamente a questa Amministrazione, corredata degli eventuali elaborati tecnici, ai sensi dell'art. 23, comma 6 e dell'art. 26, comma 6 della L.R. 3/2000. Ogni modifica dell'impianto di trattamento delle acque reflue ed in particolare l'eventuale attivazione di uno scarico deve essere



preventivamente autorizzata. Qualora lo strumento urbanistico comunale dovesse variare la destinazione urbanistica dell'area, la ditta deve predisporre un nuovo piano di ripristino del sito che tenga conto di detta variazione.

ART. 7 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.

ART. 8 - La variazione del legale rappresentante della ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza deve essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione allegando un'autodichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet della Provincia.

ART. 9 - Nell'eventualità in cui la ditta si venga a trovare in uno dei seguenti stati: a) fallimento; b) liquidazione; c) cessazione di attività; d) concordato preventivo, ha l'obbligo di fornirne immediata comunicazione a questa Amministrazione.

Se la ditta si trova in fallimento e non è in atto l'esercizio provvisorio ai sensi della normativa fallimentare, il ritiro e trattamento di rifiuti deve intendersi sospeso.

ART. 10 - Ogni modifica al titolo di disponibilità



dell'area deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione, al fine di adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.

ART. 11 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti, con particolare riferimento a quanto previsto nell'autorizzazione idraulica rilasciata dall'ente gestore del corpo recettore.

ART. 12 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, all'A.R.P.A.V. di Treviso, al Comune di Treviso, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti dell'A.R.P.A.V., all'ACI-PRA e va affisso all'albo della Provincia ed a quello del Comune.

dott. Simone Busoni



Allegato Tecnico

Oggetto: Ditta Zanini Veicoli Industriali S.r.l., via Postumia, 39/B, Treviso. Autorizzazione unica attività di autodemolizione. Art. 208 D.Lgs. 152/2006 - D.Lgs. n. 209/2003.

Atto: TOB2XB

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI.....	1
Identificazione Ditta.....	1
Ubicazione Impianto.....	1
Classificazione impianto di gestione dei rifiuti.....	2
SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI.....	2
Quantitativi gestibili.....	2
Operazioni di trattamento veicoli fuori uso.....	2
SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	3
SEZIONE D. SCARICHI IDRICI.....	3
RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI.....	5

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI.

Identificazione Ditta

Ragione Sociale Ditta/Ente	Zanini Veicoli Industriali S.r.l., via Postumia, 39/B
Codice Fiscale e P.IVA	3230200267
n. REA	TV-231194
Sede Legale	Comune di TREVISO via POSTUMIA 39/D
Sistema di controllo della qualità:	X NO <input type="checkbox"/> Certificazione UNI-EN ISO 9.000 <input type="checkbox"/> Certificazione UNI-EN ISO 14.000 <input type="checkbox"/> Certificazione UNI-EN ISO 18.000 <input type="checkbox"/> Registrazione EMAS <input type="checkbox"/> Altro _____

Ubicazione Impianto

Comune	Treviso
Indirizzo	via Postumia, 39/B
Dati Catastali	Mappale n. 1331
Classificazione in base allo strumento urbanistico comunale	destinazione urbanistica "D1"
Variante Urbanistica	NO
Superficie	- mq. ..1636..... complessivi; - mq. ..417..... coperti da un capannone; - mq. ..1219..... impermeabilizzata in cls;
Capacità di stoccaggio	capacità complessiva ➤ veicoli pericolosi t. 90 così suddivisi t. 60 pari a circa 60 veicoli ➤ veicoli non pericolosi t. 30 pari a circa 19 veicoli



Classificazione impianto di gestione dei rifiuti

N. Linea	Tipo impianto	Dettaglio Impianto	Operazione
1	SELEZIONE E RECUPERO	AUTODEMOLITORI	n.d.

SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI

Quantitativi gestibili

- I quantitativi di rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti:
 - quantitativo massimo istantaneo di veicoli in attesa di messa in sicurezza: 60 t;
 - quantitativo massimo istantaneo di veicoli bonificati: t. 30.

Tutti i rifiuti prodotti dalla ditta, ad esclusione di quelli codificati ai CER 160104*- VEICOLI FUORI USO e CER 160106 - VEICOLI FUORI USO, NON CONTENENTI LIQUIDI NE' ALTRE COMPONENTI PERICOLOSE, rientrano nei limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di cui all'art. 183 c. 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/2006.

Operazioni di trattamento veicoli fuori uso

- La ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività di recupero:
 - operazioni di autodemolizione ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. 209/2003;
- L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e delle seguenti prescrizioni:
 - le aree ove si svolgono le attività di ricezione, deposito e lavorazione devono essere mantenute distinte tra loro;
 - la Ditta è tenuta ad effettuare i servizi previsti dall'art. 231 del D.Lgs. 152/2006;
 - la presa in carico dei veicoli da demolire deve essere annotata sull'apposito registro di cui al D.Lgs. 285/92 vidimato dalla Questura competente;
 - la gestione dei rifiuti contenenti sostanze lesive per l'ozono deve avvenire in modo tale da evitarne la dispersione nell'atmosfera e comunque conformemente alle disposizioni della L. 549/93 e relativi regolamenti applicativi;
 - lo stoccaggio di carburanti allo stato liquido deve avvenire in taniche metalliche il cui quantitativo complessivo non deve eccedere i 500 L; dette taniche devono essere depositate in apposito box realizzato in materiale incombustibile protetto dai raggi solari, dotato di aerazione permanente e di adeguato bacino di contenimento;
 - l'impianto, se non soggetto al Certificato di Prevenzione Incendi, deve essere dotato di almeno 1 estintore a schiuma da 50 L carrellato e posto in prossimità dell'area di stoccaggio carburanti;
 - i veicoli stoccati devono essere privi di carburante con batteria non collegata;
 - i serbatoi di gas compresso, installati sugli autoveicoli, devono essere sottoposti alle operazioni di bonifica mediante spiazzamento positivo del gas; la ditta deve, inoltre, provvedere alla manutenzione periodica del sistema a torcia dedicato alla combustione di detti gas conformemente alle modalità indicate dal costruttore ed è autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06, parte V;
 - devono essere rispettate le norme tecniche, antincendio, di sicurezza e di igiene previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali, nonché, il rispetto dei limiti della classificazione



acustica del comune di Treviso, e garantita una costante pulizia dell'area;

- j) la ditta deve gestire l'impianto secondo le modalità operative dettate dall'Allegato II al D.Lgs. n. 188/2008, relativamente alle operazioni di stoccaggio e movimentazione delle batterie e degli accumulatori;
 - k) la ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di idonei materiali atti all'assorbimento e neutralizzazione di fluidi e liquidi come previsto dal D.M. n. 20 del 24/01/2011 "Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori";
 - l) Le operazioni di trattamento sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto;
 - m) la ditta deve operare nel rispetto di quant'altro previsto dal D.Lgs. 209/03, che si intende integralmente richiamato.
4. In caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la Ditta deve porre immediatamente in essere tutte le misure volte a limitare il danno e l'eventuale inquinamento, rimanendo fermi gli obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del D.Lgs 152/2006.

SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Operazioni di ossitaglio

5. In considerazione della frequenza dichiarata delle operazioni di ossitaglio svolte, le emissioni generate da tali operazioni sono confrontabili con quelle rilasciate dalle attività di saldatura "in deroga" di cui al punto *hh*) dell'Allegato IV, Parte II alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.
Per tali emissioni non si prescrivono controlli analitici periodici ma l'adozione di particolari cautele con l'utilizzo di dispositivi mobili dotati di idonei sistemi di filtrazione e rilascio dell'aria depurata in ambiente.
6. Le operazioni di ossitaglio vanno condotte nel rispetto delle specifiche prescrizioni del documento di valutazione dei rischi ambientali, redatto in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Devono inoltre essere fissate e rispettate le procedure per la manutenzione periodica degli aspiratori carrellati con filtri a celle per la captazione e l'abbattimento delle emissioni generate, sulla base delle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto mobile di filtrazione.

SEZIONE D. SCARICHI IDRICI

7. Gli scarichi delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento del piazzale destinato a deposito e trattamento rifiuti, provenienti dall'impianto di trattamento annesso allo stabilimento in premessa individuato, con recapito sul fossato denominato "CANALE STORGHETTA" deve essere gestito alle seguenti condizioni:
- a) lo scarico deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 1, dell'allegato B, alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
 - b) i limiti di accettabilità dello scarico non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006;
 - c) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità delle acque meteoriche in uscita dall'impianto di trattamento devono essere effettuate da un professionista abilitato, con cadenza semestrale, per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, ferro, zinco, alluminio, rame, piombo, tensioattivi totali e idrocarburi totali. Con cadenza annuale deve essere valutato il Saggio di tossicità acuta. I referti d'analisi devono essere conservati presso la sede del titolare della presente autorizzazione, a disposizione dell'Autorità di controllo;



- d) lo scarico deve essere sempre accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo a mezzo di apposito pozzetto con capacità di almeno 50 L e comunque idoneo a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore.
8. Il lavaggio dei filtri e la loro sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione dell'impianto di trattamento vanno effettuate regolarmente e a scarico inattivo. In particolare le vasche di dissabbiatura/decantazione e disoleazione devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi l'efficacia del processo di depurazione. Il tutto deve essere registrato in un quaderno di manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte ad evitare spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo.
 9. E' vietato immettere nelle reti di raccolta e di scarico delle acque meteoriche, derivanti dal dilavamento delle superfici scoperte pavimentate e dalle coperture e nell'impianto di trattamento, reflui diversi da quelli previsti dall'autorizzazione.
 10. Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dell'impianto di trattamento deve essere comunicata a questa Amministrazione.
 11. Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dall'impianto di trattamento, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente.
 12. Le aree scoperte non possono essere utilizzate per altre finalità se non quelle previste dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione.
 13. La ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli allo stato di conservazione della aree impermeabilizzate, alla linea di messa in bonifica dei veicoli, alle strutture di contenimento, alle vasche, alle condotte e tubazioni al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente.
 14. L'ARPAV è incaricata del controllo dell'osservanza del presente decreto, anche mediante accertamento analitico per verificare il rispetto dei limiti allo scarico.
 15. Sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni di competenza di altri Enti, con particolare riferimento a quanto previsto nell'autorizzazione idraulica allo scarico rilasciata dall'Ente gestore del corpo idrico recettore.
 16. Ogni modifica sostanziale degli impianti o degli scarichi deve essere preventivamente autorizzate.
 17. Sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni di competenza di altri Enti, con particolare riferimento a quanto previsto nell'autorizzazione idraulica allo scarico rilasciata dall'Ente gestore del corpo idrico recettore.

IL DIRIGENTE
Dott. Simone Busoni

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.
La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.
Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.



RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI

Al fine di facilitare la ditta nella corretta individuazione dei codici CER dei rifiuti prodotti dall'attività secondo le disposizioni fornite dal D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 955/2015.

La presente autorizzazione è rinnovabile ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/2006; la domanda di rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione provinciale almeno centottanta giorni prima della scadenza.

La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000.

La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta, nei casi previsti dall'art. 48 della L.R. 33/1985, dall'art. 35 della L.R. 3/2000 e ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.